



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE



# Il Sigillo della Regione Piemonte alla Protezione civile



---

*I tascabili di Palazzo Lascaris*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

# Il Sigillo della Regione Piemonte alla Protezione civile



---

*I tascabili di Palazzo Lascaris*

*n. 44*

Torino, luglio 2012

## I TASCABILI DI PALAZZO LASCARIS

1. *Intorno alla Sindone* (aprile 1998)
2. *Cos'è l'usura, conoscerla per prevenirla* (luglio 1998)
3. *Il Difensore civico* (ottobre 1998 - ristampa novembre 2000)
4. *Consiglio on line* (maggio 1999)
5. *Storie di ordinaria usura* (settembre 1999)
6. *Piemontesi nel mondo* (dicembre 1999)
7. *Contro la pena di morte* (aprile 2000 - ristampa aprile 2002)
8. *Uno spazio per i giovani* (luglio 2000)
9. *I consiglieri regionali del Piemonte* (ottobre 2000)
10. *www.piemontesinelmondo.it* (aprile 2001)
11. *Il patrimonio linguistico del Piemonte* (luglio 2001)
12. *Il Museo ferroviario piemontese* (dicembre 2001)
13. *Gli Ecomusei in Piemonte* (aprile 2002)
14. *Sapore di Piemonte* (luglio 2002)
15. *Il vocabolario del Consiglio* (settembre 2002 - ristampa gennaio 2003)
16. *Bicentenario di Brofferio e Siccardi* (gennaio 2003)
17. *Vetrina dell'editoria* (luglio 2003)
18. *Il Difensore civico* (dicembre 2003 - ristampa con aggiornamenti aprile 2006)
19. *Torino 2006* (marzo 2004)
20. *Libri di Marmo. Un percorso nella poesia d'oggi* (aprile 2004)
21. *Luigi Palma di Cesnola. Le gesta di un piemontese dagli scavi di Cipro al Metropolitan Museum* (novembre 2004)
22. *Il Piemonte per il Sahel* (aprile 2005)
23. *Consiglieri regionali e assessori – VIII legislatura* (giugno 2005)
24. *Il vocabolario del Consiglio* (II edizione, ottobre 2005 - ristampa luglio 2007)
25. *Franco Martinengo. Figure e paesaggi* (novembre 2005)
26. *Le radici medievali dell'insediamento alpino* (maggio 2006)
27. *Journalier du siège de Turin. "Giomaliero" dell'assedio di Torino* (agosto 2006)
28. *Consiglieri regionali e assessori. VIII legislatura. 2ª edizione* (dicembre 2006)
29. *Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia* (maggio 2007)
30. *Il Dalai Lama a Torino* (dicembre 2007)
31. *Terza Conferenza dei Piemontesi nel mondo* (marzo 2008)
32. *Il Sigillo della Regione Piemonte a Padre Clodoveo Piazza* (giugno 2008)
33. *Il Sigillo della Regione Piemonte agli Alpini* (ottobre 2008)
34. *Guglielmo Caccia detto il Moncalvo* (marzo 2009)
35. *Una stella per Lia* (ottobre 2009)
36. *Torino, 2 aprile 1860: inaugurazione del Parlamento a Palazzo Madama* (dicembre 2009)
37. *Parole di Piemonte* (marzo 2010)
38. *Il Difensore Civico* (giugno 2010)
39. *Quadro inaugurazione del Parlamento. Torino, 2 aprile 1860* (ristampa del numero 36, Torino, febbraio 2011)
40. *Parole di Piemonte, 1861-2011* (Torino, marzo 2011)
41. *Viaggio nella nuova Bosnia con gli studenti piemontesi* (Torino, luglio 2011)
42. *Pietro Morando a Palazzo Lascaris* (Torino, dicembre 2011)
43. *Quarant'anni di Notizie* (Torino, marzo 2012)

*La Protezione civile ha un ruolo fondamentale nella nostra società, nella prevenzione dei rischi, nella gestione delle attività di soccorso e nel coordinamento dei volontari in situazioni di necessità o di urgenza.*

*Il Sigillo della Regione Piemonte consegnato il 25 febbraio 2012 ai coordinamenti provinciali del Volontariato della Protezione civile, rappresenta un'onorificenza con un riconoscimento per quello che è il patrimonio di cultura, di rettitudine, di senso etico e di rispetto delle istituzioni: valori storici ideali per il nostro Piemonte.*

*I Volontari della Protezione civile del Piemonte hanno svolto, in numerose occasioni e in tutta Italia, un'importante attività di collaborazione, impegnandosi per la difesa e la salvaguardia del territorio e dei cittadini in momenti difficili come quelli dei recenti terremoti in Abruzzo e in Emilia Romagna, meritando ancora di più un riconoscimento per l'efficienza e il senso del dovere dimostrati.*

*Il Piemonte ha dunque imparato soprattutto dalle esperienze calamitose – che hanno purtroppo colpito il nostro territorio – a costruire un sistema di Protezione civile il cui valore è una ricchezza di tutti i piemontesi. Un valore che ci deve far prendere coscienza dell'importanza di prevenire e intervenire nelle emergenze, ma che oggi, in particolar modo, ci rende orgogliosi del lavoro svolto e dell'apporto di risorse umane, di esperienze e di capacità di abnegazione di tutti coloro che si mettono al servizio della comunità.*

**Valerio Cattaneo**

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte



Foto di gruppo in Aula al termine della cerimonia di consegna del Sigillo il 25 febbraio 2012

## LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL SIGILLO

“Sono oggi particolarmente onorato di poter consegnare il Sigillo della Regione Piemonte alla Protezione civile, un simbolo del nostro patrimonio di cultura, rettitudine, senso etico e rispetto delle istituzioni, tutti valori che rappresentano un patrimonio storico ideale per il nostro Piemonte, un tratto caratteristico e specifico del nostro essere comunità”, così il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo sabato 25 febbraio 2012 ha aperto la cerimonia di consegna della massima onorificenza della Regione ai volontari della Protezione civile. Il presidente ha messo l'accento sui molti interventi svolti dai volontari in Italia e all'estero: in seguito al terremoto in Abruzzo, ma anche durante l'alluvione in Liguria e per far fronte alle forti nevicate in Umbria.

Il 6 dicembre 2011 il Consiglio regionale aveva approvato all'unanimità la delibera che assegna la massima onorificenza della Regione Piemonte ai volontari della Protezione civile, il Sigillo è stato consegnato dai presidenti del Consiglio e della Giunta regionale Valerio Cattaneo e Roberto Cota nell'aula consiliare di Palazzo Lascaris.



*I presidenti Cattaneo (a sin.) e Cota con, al centro, Roberto Bertone*



*Alcuni momenti della cerimonia (anche nelle pagine seguenti)*

"I presidenti delle altre Regioni riconoscono la nostra Protezione civile come un'eccellenza nazionale. Dalla tragedia dell'alluvione del 1994 è nata un'organizzazione efficiente e preparata che non solo ha salvato molte vite umane ma svolge un'opera fondamentale di prevenzione sul territorio" ha dichiarato Cota.

Alla consegna del Sigillo erano presenti, oltre a numerose autorità civili e militari, l'assessore regionale alla Protezione civile Roberto Ravello, il presidente del Coordinamento regionale dei volontari Roberto Bertone con 97 volontari in rappresentanza degli otto coordinamenti provinciali, Francesco Di Paolo, sindaco di Barisciano (L'Aquila), con il suo predecessore al momento del terremoto Domenico Panoni, che ha conferito la cittadinanza onoraria del suo Comune al Settore della Protezione civile e al Sistema Antincendi Boschivi. Anche la rappresentante del Comitato Tempèra Emergenza Terremoto onlus, Linda Ciuffini, ha avuto parole di grande affetto e riconoscenza per i volontari partiti dal Piemonte il 6 aprile 2009 in soccorso delle popolazioni abruzzesi: "Le somme raccolte nella vostra regione hanno permesso di costruire un nuovo asilo nella nostra frazione duramente colpita dalla distruzione del terremoto – ha detto – l'edificio verrà presto inaugurato alla presenza delle autorità piemontesi".



In chiusura Roberto Bertone ha ricordato: "dall'alluvione del 5 novembre 1994 sono passati molti anni, in questo tempo abbiamo lavorato per fare in modo che un evento come quello non portasse più tanta distruzione e morte. Oggi abbiamo un sistema equipaggiato ed efficiente non solo per il soccorso alla popolazione ma anche per la prevenzione. L'attività svolta a Barisciano durante il terremoto dell'Aquila del 2009 ha coinvolto tremila dei nostri volontari che sono stati impegnati nell'emergenza durata ben nove mesi".

Il Sigillo della Regione Piemonte è stato conferito per "l'attività di previsione e prevenzione, soccorso e post-emergenza svolta dai Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, aggregazioni di varie realtà locali esistenti nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli (gruppi comunali e associazioni), in riferimento a situazioni di particolare rilevanza e gravità, come il significativo contributo nella fase di assistenza alle comunità in provincia dell'Aquila nel 2009 colpite dai danni del terremoto, nonché le attività di primo soccorso alle popolazioni della zona delle Cinque Terre, interessate dall'alluvione dell'ottobre 2011 in Liguria".



## IL SIGILLO DELLA REGIONE PIEMONTE

Il Sigillo della Regione Piemonte è stato istituito con la legge regionale n. 15 del 2004 e ne costituisce la massima onorificenza. Viene conferito ai cittadini che per qualche motivo, evento o fatto di rilievo, o per la propria carriera abbiano portato lustro e onore al Piemonte e si siano resi particolarmente meritevoli di tale riconoscimento, il Consiglio regionale può assegnarlo per non più di due volte all'anno a cittadini nati nella nostra regione, o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, e alla memoria, con mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri ed approvata dai nove decimi dei componenti del Consiglio.

I primi due Sigilli erano stati assegnati al missionario padre Clodoveo Piazza nel giugno 2008 e alle truppe alpine delle Brigate Taurinense e Julia nell'ottobre dello stesso anno.

La realizzazione del Sigillo è stata affidata allo scultore piemontese Riccardo Cordero: la medaglia in oro con lo stemma della Regione Piemonte è montata su bassorilievo fuso in bronzo patinato che riproduce la sagoma del Piemonte interpretata artisticamente.



## IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN PIEMONTE

Ogni Comune ha un referente di Protezione civile e quasi tutti i 1.206 Comuni piemontesi hanno una rappresentanza del volontariato di Protezione civile.

Il Sindaco infatti è la prima autorità di Protezione civile sul territorio, il livello successivo è quello legato alle 8 Province in cui hanno sede i singoli Coordinamenti. All'interno del Sistema di Protezione civile la Regione ha un ruolo di programmazione, indirizzo e controllo.

In Piemonte le attività sono regolate dalla Legge regionale 7/2003. I compiti attribuiti alla Protezione civile dalla legge sono:

- programmare e gestire le attività di previsione e prevenzione dei rischi
- programmare e gestire le attività di soccorso per le emergenze di competenza, garantendo il coordinamento tra le forze in campo e il dispiegamento di mezzi materiali e finanziari
- promuovere e coordinare il volontariato di Protezione civile
- operare per la diffusione di una cultura di Protezione civile
- gestire le attività di competenza per il ritorno alle normali condizioni di vita dopo un evento calamitoso (post-emergenza).



*I mezzi della Protezione civile nel cortile di Palazzo Lascaris*



Il Settore Protezione civile della Regione Piemonte, che nasce ed opera per assolvere a questi compiti, è inquadrato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, la quale si occupa direttamente delle attività di post-emergenza (censimenti danni, erogazione di contributi per la ricostruzione).

## **SEDI E ORGANIZZAZIONE**

Il Settore Protezione civile della Regione Piemonte ha 30 dipendenti e dispone di quattro sedi sul territorio, una centrale a Torino (uffici e sala operativa) e tre ad uso magazzino dislocati sul territorio regionale: a Druento, ad Alessandria e a Novi Ligure.

## **COORDINAMENTI PROVINCIALI**

Uno per ognuna delle otto provincie. Ne fanno parte 450 associazioni sul territorio e circa 450 gruppi comunali.



## VOLONTARI

Sono 15.000 in tutta la regione, divisi in Coordinamenti provinciali, compresi circa 4.500 volontari AIB (Anti Incendi Boschivi).

## MEZZI E ATTREZZATURE

Divisi tra gli 8 Coordinamenti provinciali. Ogni associazione sul territorio dispone di almeno un mezzo.

Ogni Coordinamento provinciale ha 3-4 autocarri e almeno un fuoristrada. In totale la Protezione civile piemontese dispone di:

- 50 autocarri
- 250 tende da campo
- 2.500 posti letto
- 12 cucine da campo

- 50 gruppi elettrogeni e torri faro
- 10 km di barriere antinondazione
- 50 attrezzature di pompaggio.

## ESERCITAZIONI

Si svolgono regolarmente per mantenere efficiente tutto l'apparato. Nell'ottobre 2011 si è svolta una esercitazione a Moncalieri (TO), nel 2012 la Protezione civile del Piemonte prenderà parte all'esercitazione a livello europeo che si terrà in Germania.

## INTERVENTI

Dal 1994, anno della disastrosa alluvione in Piemonte che determinò il consolidamento del Sistema di Protezione civile, le principali operazioni sono state:

- alluvione del 2000
- supporto allo spegnimento degli incendi boschivi in Puglia 2008, 2009, 2010 in seguito ad un gemellaggio per la prevenzione degli incendi estivi con l'AIB locale.
- alluvione del maggio 2008
- emergenza neve di novembre - dicembre 2008
- terremoto in Abruzzo 2009: la Protezione civile del Piemonte ha svolto un lungo intervento che è durato da aprile a dicembre.
- alluvioni 2010 in Liguria e Veneto
- alluvioni 2011 in Liguria (Cinque Terre)
- terremoto in Emilia-Romagna (maggio-giugno 2012)

Inoltre la Protezione civile del Piemonte ha partecipato ai soccorsi ad Haiti nel gennaio 2010.

Uffici e Sale Operative della Protezione civile del Piemonte:

Corso Marche, 79 - 10146 Torino

Tel.: +3911.432.6600 - Fax: +3911.740001

[www.regione.piemonte.it/protezionecivile/](http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/)

## GRAZIE PIEMONTE!

"La notte del 6 aprile del 2009 Barisciano e tutta l'Aquila è stata svegliata da un fragore assordante che non riusciremo mai a dimenticare. Oggi a noi manca la quotidianità, le piccole cose di tutti i giorni che non possiamo più fare: le passeggiate in centro, le chiacchiere per la strada. Più di trecento persone che conoscevamo bene sono morte in quella notte. Fino all'alba del 6 aprile di tre anni fa la maggior parte di noi non conosceva l'organizzazione della Protezione civile, lo abbiamo capito in quel momento che al centro del sistema c'è il volontario, figura che rimane nell'ombra ma che nel momento della necessità interviene; presta la sua opera in silenzio tornando poi alla sua vita quotidiana. A Barisciano abbiamo conosciuto molte di queste persone: ci sono state vicino nel momento della paura durante lo sciame sismico e nelle necessità di ogni giorno, ci hanno veramente coccolato. Siamo diventati amici così, vivendo insieme i momenti più difficili.

Tra le molte cose che i volontari hanno fatto c'è stato anche l'importante allestimento di una scuola provvisoria che ha dato la possibilità sin da subito ai ragazzi di riprendere gli studi, almeno una parte della loro vita normale. In quella circostanza abbiamo conosciuto persone molto organizzate, professionali, piene di umanità, non certo i piemontesi che immaginavamo freddi e distaccati. Grazie Piemonte, Barisciano non dimenticherà mai quello che avete fatto per noi. Dobbiamo anche dirvi che dopo il vostro intervento si è creato anche da noi un piccolo sistema di Protezione civile che ci è davvero servito durante le ultime grosse nevicate di quest'inverno! L'intera popolazione di Barisciano vi considera concittadini. Venite a trovarci, non più per le emergenze, ma per stare insieme in amicizia. Adesso stiamo affrontando la ricostruzione, che è difficile per tanti motivi, lo dobbiamo ai morti del 6 aprile, ma anche all'aiuto che voi ci avete dato in quella notte e nei giorni successivi, vogliamo dimostrare di essere un popolo che sa reagire onestamente".



Francesco Di Paolo, sindaco di Barisciano

## I CAMPI D'ACCOGLIENZA GESTITI DALLA PROTEZIONE CIVILE PIEMONTESE NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MODENA)

La Protezione civile piemontese è stata impegnata, fin dal 25 maggio 2012, nella gestione dei campi di accoglienza nella frazione di San Giacomo Roncole del Comune di Mirandola (MO).

L'intervento era stato richiesto formalmente, alla nostra Regione come ad altre, dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile per l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione temporanea delle circa duemila persone, sfollate del Comune di Mirandola dopo la prima forte scossa di terremoto (5.9 gradi della scala Richter) del 20 maggio.

Venerdì 25 maggio è iniziato l'allestimento del primo campo di 42 tende (che può ospitare un massimo di 250 persone). Il 29 maggio, dopo la seconda scossa (5.8 Richter) che ha avuto come epicentro proprio Mirandola, si è provveduto in gran fretta all'allestimento di un secondo campo di accoglienza con 43 tende per altri 250 ospiti. Dal 30 maggio quindi la Protezione civile del Piemonte ha gestito due campi di tende che hanno ospitato complessivamente 485 persone residenti nel Comune di Mirandola.



*In questa e nelle pagine successive, immagini dei campi allestiti a Mirandola*



Il personale è costituito dalla presenza fissa di tre funzionari regionali e da circa 75 volontari che si alternano svolgendo turni da una settimana. Tra le forze del volontariato che operano sui due campi ci sono: i volontari del Coordinamento regionale di Protezione civile, i volontari del Corpo Anti incendio Boschivi, quelli della Associazione nazionale pubblica assistenza (Anpas) che hanno allestito una struttura protetta per i bambini, l'Associazione nazionale alpini e l'Associazione nazionale carabinieri.

I volontari sono chiamati a risolvere gli innumerevoli problemi che si presentano nella vita quotidiana del campo: devono garantire la sicurezza e intervenire nel potenziamento dei servizi presenti in entrambi i campi (moduli lavanderia, ombreggiatura e condizionamento di tutte le tende presenti).

L'attività del personale e dei volontari nei campi di Mirandola ha come scopo principale quello di mantenere la piena efficienza di tutti i servizi messi a disposizione degli sfollati: la pulizia dei servizi igienici, lo stoccaggio dei cibi, il funzionamento della cucina con menu adeguati ai vari ospiti. La distribuzione dei pasti è uno dei punti fondamentali nella gestione dei campi: in media vengono preparati e distribuiti più di mille pasti al giorno (dalla colazione alla cena).



## NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE SULLA PROTEZIONE CIVILE

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 "*Disposizioni in materia di protezione civile*", pubblicata il 17 aprile 2003 su Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16.

Questa è la legge di riferimento sulla Protezione civile in Piemonte. Risale al 2003 ed è composta da 26 articoli. Il testo, molto articolato e specifico, si occupa dell'indirizzo, della gestione e del controllo del sistema regionale di Protezione civile per ottimizzare l'opera di prevenzione e la qualità degli interventi in caso di calamità. Il fine principale di tutte le attività previste da questa legge è ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti, garantire la sicurezza dei cittadini, diminuire i danni e sviluppare una vera e propria 'cultura di protezione civile', incentivando le attività di prevenzione, favorendo le relazioni tra i settori interessati, sostenendo il volontariato, armonizzando la pianificazione e l'organizzazione sia a livello regionale, che interregionale, transfrontaliero e comunitario.



*L'interno di uno dei mezzi della Protezione civile con i volontari al lavoro*

La legge definisce le tipologie e gli eventi di cui si occupa la Protezione civile e organizza il sistema regionale su quella base, con un modello territoriale che distingue i vari ambiti amministrativi. Definisce gli eventi straordinari e gli obiettivi che il sistema regionale si propone di garantire. Disciplina il modello preventivo di intervento, la pianificazione dell'emergenza, il modello di soccorso, il modello di primo recupero e gli strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento.

Coordinandosi con la normativa statale, la legge regionale definisce le attribuzioni di Sindaco, Presidente della provincia e Presidente della Giunta regionale e le competenze di Regione, Province e Comuni.

Come organi e strutture del sistema regionale di Protezione civile, la legge individua: i Comitati comunali, intercomunali, provinciali e regionale di protezione civile, le Unità di crisi regionale, la Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici e il Coordinamento del volontariato.

Disciplina, infine, forme di collaborazione e prestazioni di servizi, l'organizzazione di una Scuola di protezione civile e la diffusione delle informazioni di pubblica utilità.

## REGOLAMENTI

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) del 18 ottobre 2004, sono stati emanati diversi regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale 7/2003:

- n. 7/R. - Programmazione e pianificazione
- n. 8/R. - Organi e strutture (questi due regolamenti sono stati modificati con il DPGR n. 12/R. del 27 novembre 2006).
- n. 9/R. - Volontariato (questo regolamento sta per essere modificato dalla Giunta regionale)
- n. 10/R. - Scuola di Protezione Civile
- n. 11/R. - Utilizzo del Fondo regionale di Protezione Civile.



## **LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003 N. 7** **"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE"**

### CAPO I. AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attività in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:

- a) di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;
- b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
- c) di garantire la sicurezza dei cittadini;
- d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
- e) di sviluppare una cultura di protezione civile;
- f) di incentivare le attività di prevenzione;
- g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
- h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
- i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;
- l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;
- m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale.

#### Art. 2 (Tipologia degli eventi)

1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realtà socio-economica e territoriale.

2. Ai fini dell'attività di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati

- mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
  - c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

## CAPO II.

### SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 3 (Modello territoriale)

1. Il sistema regionale di protezione civile è organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
2. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
  - a) livello comunale, da ogni singolo comune;
  - b) livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità collinari, dalle comunità montane.
3. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:
  - a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;
  - b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o più province.
4. Le province, per le attività di cui al comma 3, possono costituire i centri operativi misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di garantire la continuità operativa qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi straordinari.

#### Art. 4 (Eventi straordinari)

1. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.

### Art. 5 (Organizzazione del sistema di protezione civile)

1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace:

- a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile, di cui agli articoli 11 e 12;
- b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;
- c) dell'attività di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- d) del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza;
- e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
- f) delle modalità di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.

2. Il sistema di cui al comma 1 è realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione.

3. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità nell'applicazione del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione civile.

### CAPO III.

### MODELLO DI INTERVENTO

#### Art. 6 (Modello preventivo)

1. L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende:

- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) l'individuazione degli scenari di rischio;
- c) l'attivazione di programmi di mitigazione;
- d) l'informazione;
- e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.

2. L'attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

#### Art. 7 (Pianificazione dell'emergenza)

1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:

- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
- b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
- c) la predisposizione di un parco risorse regionale;
- d) la formazione;

- e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
2. L'attività di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

#### Art. 8 (Modello di soccorso)

1. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:
- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
  - b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
  - c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
  - d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
  - e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
  - f) il primo intervento tecnico;
  - g) il soccorso sanitario;
  - h) il soccorso socio-assistenziale.
2. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

#### Art. 9 (Modello di primo recupero)

1. L'attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.

#### Art. 10 (Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)

1. L'attività di prevenzione è espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
2. Le attività di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalità di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.

CAPO IV.  
AUTORITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 11 (Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della provincia)

1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.
4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:
  - a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;
  - b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

Art. 12 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province.
2. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unità di crisi regionale di cui all'articolo 17, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001.

#### CAPO V.

#### COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

##### Art. 13 (Competenze dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. I comuni e le province esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:

- a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.

3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attività di soccorso e assistenza.

##### Art. 14 (Competenze della Regione)

1. La Regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:

- a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- b) il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto.

## CAPO VI.

## ORGANI E STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 (Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)

1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.
2. A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unità di crisi comunale, oppure dell'Unità di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.
5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 16 (Comitato regionale di protezione civile)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di protezione civile.
2. Il Comitato regionale è composto da:
  - a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) l'assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente;
  - c) gli assessori regionali competenti;
  - d) i presidenti delle province o loro delegati;
  - e) i prefetti delle province, o loro delegati;
  - f) il direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione;
  - g) il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
  - h) il rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani delegazione piemontese (UNCENM);
  - i) il rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato regionale di protezione civile.
4. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato è istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

#### Art. 17 (Unità di crisi regionale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 16, il Comitato regionale di protezione civile si avvale dell'unità di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
  - a) dalle direzioni regionali;
  - b) dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;
  - c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate;
  - d) dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
  - e) dal rappresentante della Croce rossa italiana ;
  - f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano;
  - g) dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
  - h) da esperti in gestione delle emergenze.

#### Art. 18 (Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnoscientifici)

1. La Regione, per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 14, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione grandi rischi regionale, che è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva; sono altresì individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività e definiti gli oneri dei componenti.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.
5. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le modalità di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalità di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.

#### Art. 19 (Coordinamento del volontariato)

1. La Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di

volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

2. Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. A livello comunale, intercomunale e provinciale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, il Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato.

4. A livello regionale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

5. Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, definisce:

- a) i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l'impiego nelle attività di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
- b) le modalità per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo 3, comma 3.

## CAPO VII.

### FORMAZIONE E SERVIZI

#### Art. 20 (Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.

#### Art. 21 (Scuola di protezione civile)

1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso l'assegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.

2. In particolare favorisce l'attività di formazione promuovendo e coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.

3. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalità per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.

#### Art. 22 (Informazioni di pubblica utilità)

1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilità, in armonia con quanto disposto a livello nazionale dall'articolo 7 bis del d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001.

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

### CAPO VIII. FINANZIAMENTI

#### Art. 23 (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonché delle attività formative, per il finanziamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonché dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell'Unità previsionale di base (UPB) 25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento - Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, nell'UPB 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, è istituito un "fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali" con stanziamento pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo è finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile in condizione di emergenza.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienn-

nale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPB 25021 del bilancio 2003.

4. Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti all'UPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.

5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

## CAPO IX. NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 24 (Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile)

1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le modalità, i criteri e le procedure per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

### Art. 25 (Norma transitoria)

1. I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti.

### Art. 26 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);
  - b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).
2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 44/2000.

## INDICE

Introduzione	pag. 3
La cerimonia di consegna del Sigillo	pag. 5
Il Sigillo della Regione Piemonte	pag. 9
Il sistema della Protezione civile in Piemonte	pag. 10
Grazie Piemonte!	pag. 14
I campi d'accoglienza gestiti dalla Protezione civile piemontese nel Comune di Mirandola (Modena)	pag. 15
Normativa della Regione Piemonte sulla Protezione civile	pag. 18
Legge regionale 14 aprile 2003 n. 7 "Disposizioni in materia di Protezione civile"	pag. 21

---

Direzione Comunicazione istituzionale dell'Assemblea regionale  
Direttore: Rita Marchiori

Settore Informazione  
Responsabile: Domenico Tomatis

Testi a cura di  
Federica Calosso  
(ha collaborato Valentina Pippo)

Fotografie  
Paolo Siccardi e Protezione Civile Piemontese

Stampa  
Arti Grafiche Giacone - Chieri

